

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e F. Nunes dos Santos, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Settore dell'edilizia — Obbligo di una licenza per l'esercizio di un'attività in tale settore

Dispositivo

- 1) *La Repubblica portoghese, pretendendo dai prestatori di servizi di edilizia stabiliti in un altro Stato membro il soddisfacimento dell'insieme delle condizioni che il sistema nazionale di cui trattasi, e in particolare il decreto legge 9 gennaio 2004, n. 12, impone per ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Portogallo un'attività nel settore edilizio ed escludendo in tal modo che si tenga debitamente conto degli obblighi equivalenti ai quali tali prestatori sono soggetti nello Stato membro in cui sono stabiliti nonché delle verifiche già effettuate al riguardo dalle autorità di detto Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 49 CE.*
- 2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica di Polonia supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG/«Österreich» — Zeitungverlag GmbH

(Causa C-540/08) (¹)

(Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che sancisce il divieto in via di principio delle pratiche commerciali che subordinano l'offerta di premi ai consumatori all'acquisto di merci o servizi)

(2011/C 13/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG

Resistente: «Österreich» — Zeitungverlag GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 5, nn. 2 e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11

maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Normativa nazionale che vieta agli editori di giornali periodici di annunciare, proporre o offrire senza contropartita ai consumatori premi connessi ad un periodico e di proporre tali premi in connessione con la vendita di beni o con la fornitura di servizi senza prendere in considerazione il carattere ingannevole o aggressivo della pratica commerciale di cui trattasi — Normativa che non persegue unicamente l'obiettivo della tutela del consumatore bensì parimenti quello del mantenimento del pluralismo della stampa e della tutela dei concorrenti più deboli — Nozione di pratica commerciale sleale

Dispositivo

- 1) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella oggetto della causa principale, che preveda un divieto generale di vendite accompagnate da premi e che non solo miri a tutelare i consumatori, ma persegua parimenti altri obiettivi.*
- 2) *La possibilità di partecipare ad un gioco-concorso a premi, abbinata all'acquisto di un giornale, non costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29, per il solo fatto che detta possibilità di partecipare ad un gioco rappresenti, almeno per una parte dei consumatori interessati, il motivo determinante che li ha spronati ad acquistare il giornale medesimo.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-543/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Artt. 56 CE e 43 CE — Libera circolazione dei capitali — Azioni privilegiate («golden shares») detenute dallo Stato portoghese nella EDP — Energias de Portugal — Restrizioni all'acquisto di partecipazioni e intervento nella gestione di una società privatizzata]

(2011/C 13/05)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, P. Guerra e Andrade e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, C. Botelho Moniz e P. Gouveia e Melo, avvocados)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 43 CE e dell'art. 56 CE — Azioni privilegiate («golden shares») dello Stato portoghese nella società EDP — Energias de Portugal

Dispositivo

1) *Mantenendo nella EDP — Energias de Portugal diritti speciali come quelli previsti nel caso di specie dalla legge 5 aprile 1990, n. 11, recante la legge quadro relativa alle privatizzazioni (Lei n. 11/90, Lei Quadro das Privatizações), dal decreto legge 15 luglio 2000, n. 141, di approvazione della quarta fase del processo di riprivatizzazione del capitale sociale della EDP — Electricidade de Portugal SA e dallo statuto di detta società a favore dello Stato portoghese e di altri organismi pubblici, attribuiti in connessione con azioni privilegiate («golden shares») detenute da tale Stato nel capitale sociale della suddetta società, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 19 del 24.1.2009.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 11 novembre 2010
— **Transportes Evaristo Molina, SA/Commissione europea**

(Causa C-36/09 P) (¹)

(Impugnazione — Intese — Mercato spagnolo di stazioni di servizio — Contratti a lungo termine di fornitura esclusiva di carburanti — Decisione della Commissione — Diritto di acquisto concesso a talune stazioni di servizio — Condizioni di fornitura da parte della Repsol — Elenco delle stazioni di servizio interessate — Ricorso di annullamento — Termini di ricorso — Dies a quo)

(2011/C 13/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Transportes Evaristo Molina, SA (rappresentanti: avv.ti A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz e M. L. Ruiz Ezquerra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: sig. E. Gippini Fournier, agente)

Interveniente a sostegno dell'altra parte nel procedimento: Repsol Commercial de Productos Petrolíferos SA (rappresentanti: avv.ti F. Lorente Hurtado e P. Vidal Martínez, abogados)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 14 novembre 2008, causa T-45/08, Transportes Evaristo Molina/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) (sintesi pubblicata nella GU L 176, pag. 104), che rende obbligatori gli impegni assunti dalla Repsol CPP, adottata conformemente all'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1).

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Transportes Evaristo Molina SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 82 del 4.04.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania)
— **Bundesrepublik Deutschland/B (C-57/09), D (C-101/09)**

(Cause riunite C-57/09 e C-101/09) (¹)

(Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Art. 12 — Esclusione dallo status di rifugiato — Art. 12, n. 2, lett. b) e c) — Nozione di «reato grave di diritto comune» — Nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» — Appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo — Successiva iscrizione di tale organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC — Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione — Presupposti — Diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale — Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE)

(2011/C 13/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuti: B (C-57/09), D (C-101/09)